

# **ANTIRICICLAGGIO 2025**

## **PER I CONSULENTI DEL LAVORO**

---

**Le Regole tecniche e il nuovo AML Package**

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

NORMATIVA EUROPEA

I DIRETTIVA  
91/308/CEE

II DIRETTIVA  
2001/97/CE

III DIRETTIVA  
2005/60/CE

IV DIRETTIVA  
2015/849/UE

V DIRETTIVA  
2018/843/UE

LEGGE DEL 5  
LUGLIO 1991,  
N. 1997

DLGS.  
N. 56/2004

D.M. DEL 3  
FEBBRAIO  
2006, N. 141

DLGS.  
DEL 21  
NOVEMBRE  
2007, N. 231

DLGS. N.  
90/2017

DLGS. N.  
125/2019

D.L N. 76/2020  
CONVERTITO  
IN LEGGE N.  
120/2020

NORMATIVA NAZIONALE

## QUADRO NORMATIVO EUROPEO

### I Direttiva AML 91/308/CEE

Prima direttiva UE in materia di riciclaggio di capitali

#### OBIETTIVO

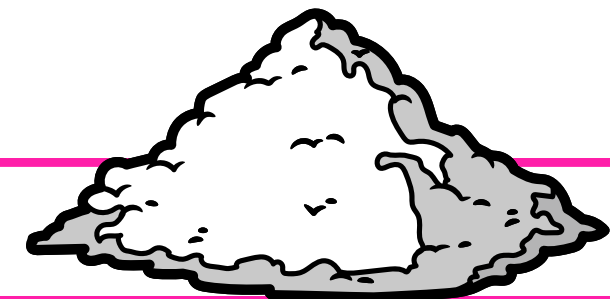
**Armonizzare le legislazioni nazionali** per evitare che il riciclaggio andasse a compromettere la stabilità finanziaria.

#### NOVITÀ

Ha introdotto i **primi soggetti obbligati**, circoscritti ad enti creditizi e finanziari, l'**obbligo di segnalazione delle operazioni sospette** e l'**obbligo di conservare i documenti**.

#### FOCUS

**Il traffico di droga** quale reato presupposto.



## QUADRO NORMATIVO EUROPEO

### II Direttiva 2001/97/CE

#### ESTENDE

L'ambito oltre il traffico di droga andando a **includere tutti i reati gravi** come presupposto del riciclaggio ( es. criminalità organizzata, corruzione, terrorismo, reati finanziari ecc...).

Gli obblighi alle **succursali italiane** e a **imprese di assicurazioni, OICR, imprese di investimento e professionisti** (quali notai, avvocati, revisori, ecc...).

#### NOVITÀ

Ha introdotto l'**obbligo di SOS (segnalazioni delle operazioni sospette)** **anche per i professionisti** con alcune deroghe quali il segreto professionale.

## QUADRO NORMATIVO EUROPEO

### III Direttiva 2005/60/CE

Ha recepito le raccomandazione GAFI/FATF

Il **Risk-Based Approach (RBA)**, cioè non vi è più un approccio formale ma sostanziale calibrato sul rischio.

Il concetto di **titolare effettivo** (beneficial owner).

**NOVITÀ**

**RAFFORZA**

La **cooperazione** tra la **UIF** (Unità Informazione Finanziaria).

## QUADRO NORMATIVO EUROPEO

### IV Direttiva 2015/849/UE

Ha determinato un salto di qualità del corpus normativo del riciclaggio.

#### NOVITÀ

L'obbligo di adeguata verifica commisurata al rischio

Il rafforzamento del concetto del titolare effettivo (25% +1) e una particolare attenzione per le Persone Politicamente esposte (PEP)

L'istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi

Maggior cooperazione transfrontaliera tra FIU

#### ESTENDE

L'obbligo al compro oro, alle società di scommesse e alle case d'asta.

## QUADRO NORMATIVO EUROPEO

### V Direttiva 2018/843/UE

Ha aggiornato la IV direttiva con un focus sull'ampliamento degli accessi ai registri dei titolari effettivi anche al pubblico o categorie autorizzate.

#### NOVITÀ

A livello comunitario sono stati inseriti i **cripto exchange** e i **wallet provider** ( prestatori di servizi di valute virtuali).

Sono stati inseriti obblighi più stringenti per i **rapporti con i Paesi terzi ad alto rischio** e **obblighi di segnalazione per le carte prepagate**.

Si è disposta una **maggior trasparenza** nei settori immobiliari e giochi d'azzardo.



## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



**Legge del 5 luglio 1991, n. 1997**

Prima disciplina organica in materia di antiriciclaggio in Italia

**NOVITÀ**



**Ha introdotto l'obbligo di identificazione della clientela per banche e intermediari.**

**Ha previsto obblighi di registrazione delle operazioni e ha introdotto la segnalazione di operazioni sospette (SOS).**

## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



**Dlgs. n. 56/2004**

Ha attuato la Direttiva 2001/97/CE ( la cd II Direttiva antiriciclaggio)

**ESTENDE**

Gli obblighi di adeguata  
verifica ai nuovi soggetti  
obbligati, compresi i  
professionisti quali avvocati,  
notai, commercialisti e  
**consulenti del lavoro.**

**RAFFORZA**

La **cooperazione**  
con le autorità  
di vigilanza.

## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



**D.M. del 3 febbraio del 2006 n. 141**

è definito il Regolamento attuativo degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei dati.

### **NOVITÀ**

Ha introdotto regole tecniche per l'Archivio Unico Informatico (AUI)

### **STABILISCE**

Le modalità operative per gli intermediari e i professionisti.

## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



**Dlgs. del 21 novembre 2007, n. 231**

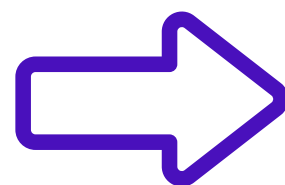
è definita la **legge cardine italiana** in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

**ATTENTION  
PLEASE**



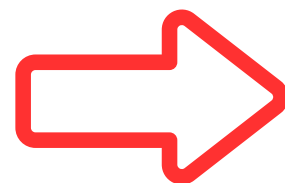
Ha recepito la III Direttiva AML (2005/60/CE).

### **DISCIPLINA**



In maniera organica gli obblighi di: **adeguata verifica** (artt.17-30), la **conservazione dei documenti** (artt.31-36), le **segnalazioni delle operazioni sospette (SOS)** (artt.35-41) e i **controlli e le sanzioni** (artt.55-69).

### **NOVITÀ**



Ha introdotto il **principio della collaborazione attiva** dei soggetti obbligati con l'UIF (Unità Informazione Finanziaria).

## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



### Dlgs. n. 90/2017

Ha recepito la IV Direttiva AML (2015/849/UE)

Ha modificato in maniera sostanziale il Dlgs. n. 231/2007

#### NOVITÀ

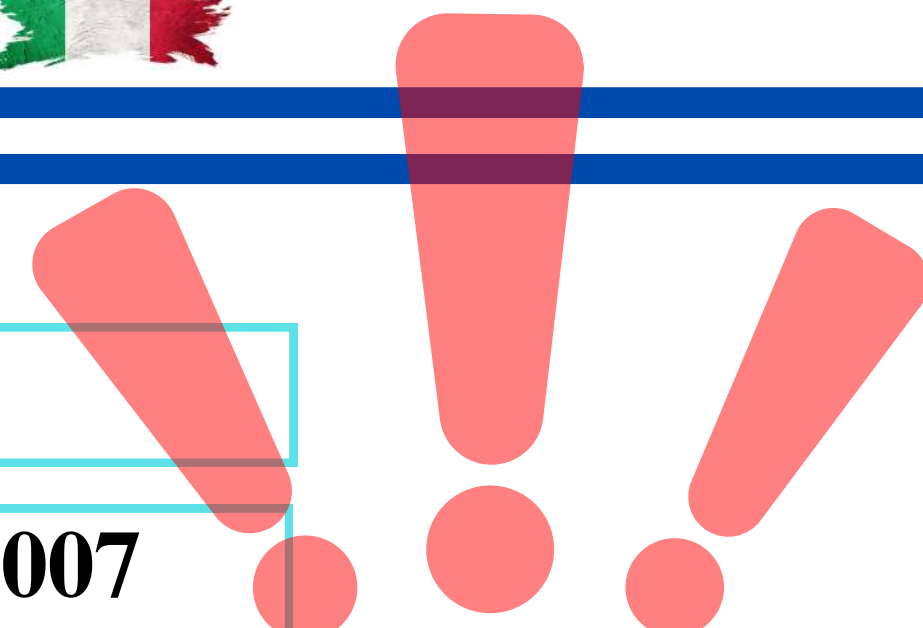
Ha introdotto il **Risk-Based Approach (RBA)** come cardine dell'adeguata verifica. Ha riformato la disciplina del **titolare effettivo** (artt. 20-22).

#### RAFFORZA

I **presidi organizzativi** negli studi professionali

#### ESTENDE

I **compiti dell'UIF** e delle **Autorità di vigilanza competenti**.



## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



### **Dlgs. n. 125/2019**

Ha recepito la V direttiva AML (2018/843/UE).

#### **NOVITÀ**

Ha introdotto **obblighi rafforzati per i rapporti con i Paesi terzi ad alto rischio.**

#### **RAFFORZA**

La disciplina del **Registro dei titolari effettivi** presso le Camere di Commercio.

#### **ESTENDE**

Gli obblighi anche ai **prestatori di servizi di valuta virtuale e portafogli digitali.**

#### **INCREMENTA**

I **poteri ispettivi** di MEF, BdI, Consob e IVASS.

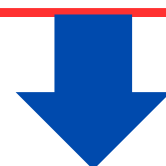
## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



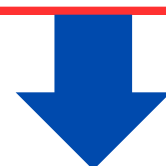
**D.L. n.76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, convertito in Legge n.120/2020**

**NOVITÀ**

Ha modificato l'art. 19 del Dlgs. 231/2007 sull'adeguata verifica.



Si riconosce pertanto una **validità nell'identificazione a distanza** tramite strumenti digitali quali **SPID, CIE, CNS** e firma elettronica qualificata (strumenti elettronici ad alto livello di garanzia).



Si introduce così un'identificazione **senza l'incontro con la persona fisica.**



## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



**D.L. n.76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, convertito in Legge n.120/2020**

### IDENTIFICAZIONE SENZA LA PRESENZA DEL CLIENTE



#### CASO STUDIO:

Un nuovo cliente contatta uno studio professionale per aprire una pratica di consulenza ma si trova in un'altra città e non può recarsi fisicamente in sede.



Il nuovo cliente viene identificato attraverso un collegamento video nel quale esibisce il documento d'identità n°xxxxxxxxxx. La corrispondenza tra persona e documento viene identificata e successivamente conservata nel fascicolo del cliente



## QUADRO NORMATIVO NAZIONALE



### Banca d'Italia

#### NOVITÀ

Ha modificato le proprie **disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni** in materia di antiriciclaggio il 1 agosto 2023.

### UIF

#### NOVITÀ

Ha introdotto **34 nuove categorie di indicatori di anomalia** in vigore dal 1 gennaio 2024.



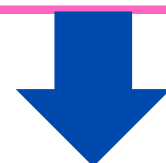
**Tuttavia, il registro dei titolari effettivi risulta attualmente sospeso a seguito della decisione del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024.**

## IL NUOVO AML PACKAGE

### CONTESTO

Il **19 giugno 2024** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'Anti-Money Laundering Package, cioè questo pacchetto normativo approvato definitivamente dal Parlamento Europeo il 24 aprile scorso.

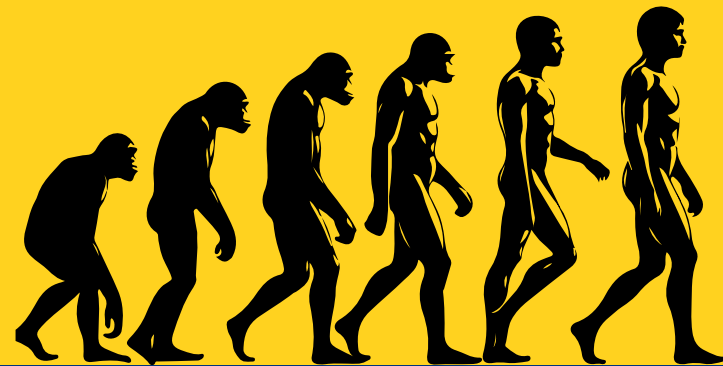
### IMPLEMENTAZIONE



Avverrà **gradualmente tra il 2025 e il 2029**, introducendo **modifiche sostanziali** all'attuale sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.



## IL NUOVO AML PACKAGE



è stato un adattamento  
della **continua evoluzione**  
dei reati per:

### CONTESTO



il trasferimento di fondi sempre più digitali



la **crisi pandemica**, in particolare con il  
Recovery Plan



il conflitto russo-ucraino del 2022



la **Brexit**

Questi fattori hanno **aumentato i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo**  
rendendo necessarie regole più robuste, uniformi e adattive.

## **IL NUOVO AML PACKAGE**

**Legge 13 giugno 2025, n. 91**

è una legge di delegazione europea 2024 che affida al Governo italiano il compito di allineare l'ordinamento nazionale al nuovo "AML Package".

**REPERIRÀ**

**VI Direttiva AML**

**Regolamento UE 2024/1620**

**Regolamento 2024/1624**

**OBIETTIVO**

**Uniformare e rafforzare le misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in Italia, coinvolgendo i professionisti.**



## IL NUOVO AML PACKAGE

### VI DIRETTIVA UE 2024/1640

Relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono implementare per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

- 1 **Modifica** la **Direttiva (UE) 2019/1937** (riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione).
- 2 **Abroga** la IV Direttiva (UE) 2015/849.

Gli Stati membri dovranno conformarsi a tale Direttiva **entro il 10 luglio 2027**, con scadenze specifiche per le **modifiche al registro dei titolari effettivi** (entro il 10 luglio 2026) e l'**accesso unificato alle informazioni immobiliari** (entro il 10 luglio 2029).

## IL NUOVO AML PACKAGE

**Regolamento Antiriciclaggio, c.d. “Single Rulebook”,  
ovvero il Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024**



Relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

- 1** È stato concepito per **istituire un corpus normativo uniforme** in materia di antiriciclaggio nel settore privato.
- 2** **Introduce norme immediatamente applicabili** in materia di adeguata verifica, trasparenza dei titolari effettivi, piattaforme di crowdfunding e utilizzo di cripto- asset.
- 3** L'**obiettivo** è quello di realizzare un **Unico Regolamento Europeo direttamente vincolante** e non più direttive in corso di recepimento.

## IL NUOVO AML PACKAGE

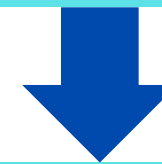
### Regolamento UE 2024/1620 del 31 maggio 2024

- 1 **istituisce** l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA)
- 2 **modifica** i Regolamenti: (UE) n. 1093/2010 (che ha istituito l'ABE), (UE) n. 1094/2010 (che ha istituito l'EIOPA) e (UE) n. 1095/2010 (che ha istituito l'ESMA).
- 3 ha **sede in Francoforte**, è il responsabile della supervisione sulla compliance in materia AML/CFT.

Dal 1 luglio 2025 **supervisiona** direttamente le entità finanziarie ad alto rischio, **risolve** eventuali controversie tra le autorità di vigilanza e **verifica** l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate.

## IL NUOVO AML PACKAGE

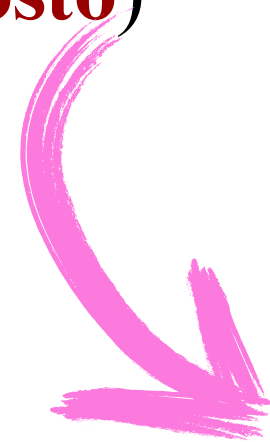
Nonostante i termini dilazionati per l'entrata in vigore del AML Package, i soggetti obbligati **devono avviare tempestivamente le attività di risk-assessment** ( per i nuovi soggetti obbligati) e **di gap analysis** ( per tutti i soggetti obbligati).



Sara dunque necessaria un'**accurata valutazione dei processi operativi e della normativa interna** per garantirne l'allineamento.

## RICICLAGGIO

Il **riciclaggio** è un reato posto in essere per reinserire nel circuito economico il denaro / profitti derivanti da attività illecita - (c.d. **reati presupposto**)



Il **reato presupposto** è un crimine che rappresenta la condizione per la quale un ulteriore **reato** potrà concretizzarsi.  
In altre parole, si tratta dell'antecedente alla commissione di un altro **reato**.

L'AUTORE DEL REATO NON DEVE AVER CONCORSO NEL REATO PRESUPPOSTO:  
DEVE DUNQUE ESSERCI DIVERSITA' DI SOGGETTI TRA COLUI CHE RICICLA E COLUI  
CHE COMMITTE L'AZIONE DELITTUOSA (RICICLAGGIO).

SE LO STESSO SOGGETTO CHE COMMITTE IL REATO, RICICLA: **AUTORICICLAGGIO**

## **RICICLAGGIO - definizioni Art. 2, co. 1 Dlgs. n. 231/2007**

**CONVERSIONE**

**TRASFERIMENTO**

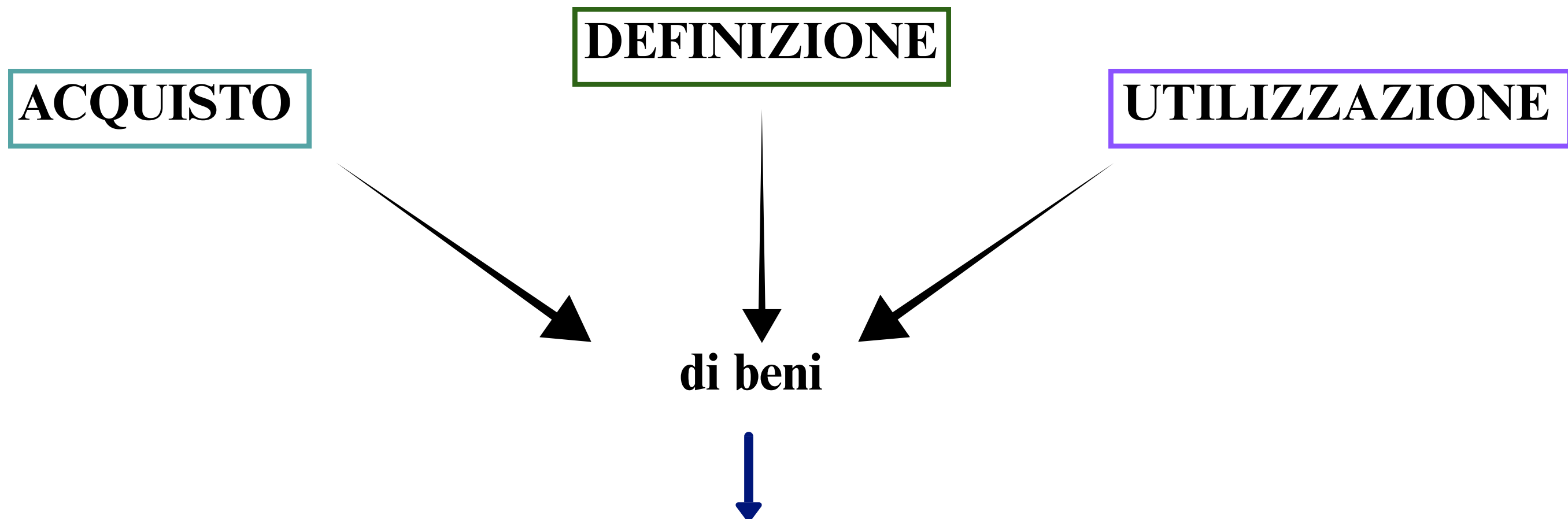
**di beni**

**effettuati *essendo a conoscenza* della provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività**

**Scopo**

**di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni**

## **RICICLAGGIO - definizioni Art. 2, co. 1 Dlgs. n. 231/2007**



**essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività**

## **RICICLAGGIO - definizioni Art. 2, co. 1 Dlgs. n. 231/2007**

**OCCULTAMENTO**

**DISSIMULAZIONE**

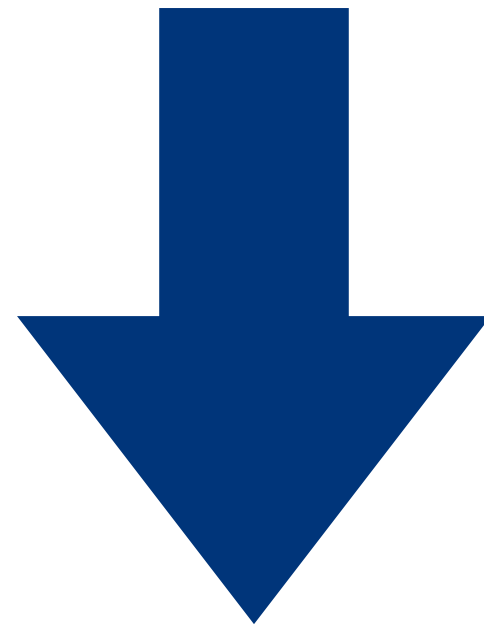
**della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà**

**dei beni o dei diritti sugli stessi**

**effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività**

## **RICICLAGGIO - definizioni Art. 2, co. 1 Dlgs. n. 231/2007**

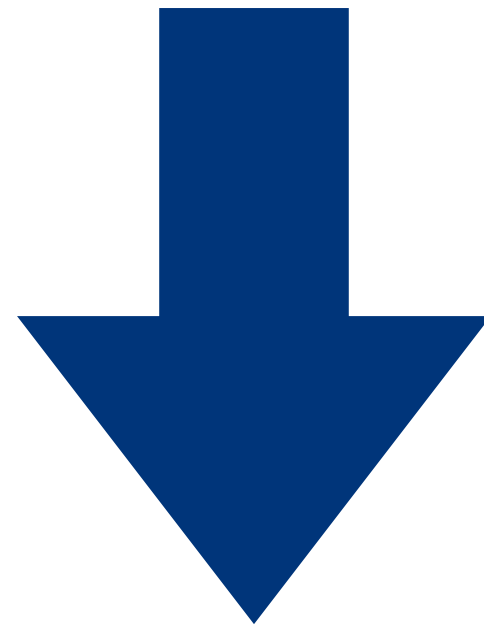
**PARTECIPAZIONE**



**ad uno degli atti di cui ai punti precedenti**

## **RICICLAGGIO - definizioni Art. 2, co. 1 Dlgs. n. 231/2007**

**ASSOCIAZIONE**



**per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione**

## **RICICLAGGIO - definizioni Art. 2, co. 1 Dlgs. n. 231/2007**

**Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo al:**



**DEPOSITO**

**RACCOLTA**

**PROVVISTA**

**CUSTODIA**

**EROGAZIONE**

**FORNITURA**

**INTERMEDIAZIONE**

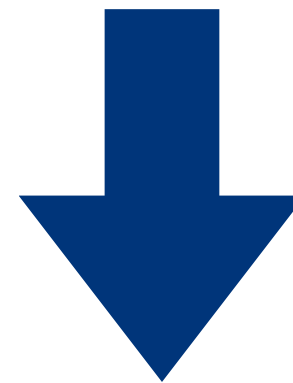


**di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,  
utilizzabili per il compimento di una o più condotte**

**Segue...**

**RICICLAGGIO - definizioni Art. 2, co. 1 Dlgs. n. 231/2007**

**con finalità**



**di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali,  
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse  
economiche per la commissione delle condotte suindicate**

## I SOGGETTI OBBLIGATI

### V Direttiva

**Art. 3 co. 4 e 5:** oltre agli operatori finanziari, rientrano i professionisti e altri operatori non finanziari fra cui:

Commercialisti ed esperti contabili o comunque altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi

Avvocati e notai che compiono particolari operazioni

Commercianti in cose antiche ed opere d'arte

Prestatori di servizio di portafoglio (exchange e wallet provider), in generale criptovalute

Agenti in affari come intermediari immobiliari per locazioni superiori a 10.000 euro

**Consulenti del lavoro**

Revisori legali e società di revisione

## I SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

#### NOVITÀ

1. Le persone fisiche o giuridiche seguenti quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari, nonché qualunque altra persona fisica o giuridica, compresi liberi professionisti legali come gli avvocati, che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività imprenditoriale o professionale principale.

N.B. Tale disposizione era stata già recepita con II Direttiva Antiriciclaggio.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

**2. Persone che commerciano quale attività professionale regolare o principale pietre ( oro, argento, platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio) e metalli ( diamante, rubino, zaffiro e smeraldo) preziosi.**

**NOVITÀ**

**Considerando 19:** alcune categorie di persone sono maggiormente soggetti ai rischi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo a causa dell'**elevato valore dei beni** spesso trasportabili e di piccole dimensioni.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

#### NOVITÀ

3. Persone che commerciano, quale attività regolare o principale, **beni di valore elevato.**

**Considerando 20:** gli autoveicoli, le unità di diporto e gli aeromobili nei segmenti di mercato più elevato sono vulnerabili ai rischi di uso improprio per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, dato **il valore elevato e la trasportabilità**. Per mitigare il rischio è necessario **segnalare le operazioni** relative alla vendita di autoveicoli, unità da diporto e aeromobili.

Gli enti creditizi e finanziari forniscono servizi essenziali per la conclusione della vendita o del trasferimento della proprietà di tali beni e dovrebbero altresì segnalare tali operazioni sospette alla FIU.

Si escludono i beni destinati esclusivamente allo svolgimento di attività commerciali.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art. 2, par. 1, punto 54)

Si considerano beni di **VALORE ELEVATO**:

1) **Articoli di gioielleria** o di oreficeria di valore superiore a **10.000 euro** o al controvalore in moneta nazionale.



2) **Orologi** di valore superiore a **10.000 euro** o al controvalore in moneta nazionale.



3) **Veicoli a motore** di prezzo superiore a **250.000 euro** o al controvalore in moneta nazionale.

4) **Aeromobile** di valore superiore a **7.500.000 euro** o al controvalore in moneta nazionale.



5) **Natante** di valore superiore a **7.500.000 euro** o al controvalore in moneta nazionale.



## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

**NOVITÀ**

**4.Fornitori di servizi di crowdfunding e intermediari di crowdfunding.**

**Considerando 16:** vi sono emersi approcci divergenti tra gli Stati Membri per quanto riguarda la gestione del rischio. Mentre il **Regolamento UE 2020/1503** del Parlamento europeo e del Consiglio **armonizza l'approccio normativo** per le piattaforme crowdfunding basato sul prestito e sull'investimento in tutta l'Unione Europea e introduce numerose salvaguardie per far fronte ai numerosi rischi in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, vi è la **mancanza di un quadro giuridico armonizzato in materia di AML/CFT**. È necessario che tali piattaforme siano soggette alla legislazione in materia di AML/CTF.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

**NOVITÀ**

**4.Fornitori di servizi di crowdfunding e intermediari di crowdfunding.**

**Considerando 17:** gli intermediari di crowdfunding, che gestiscono una piattaforma digitale per agevolare l'abbinamento del finanziamento con i titolari di progetti, quali associazioni o persone fisiche che cercano finanziamenti, sono soggetti a rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Dovrebbero pertanto essere **soggetti al Regolamento AML** al fine di evitare la diversione dei fondi o di crypto-attività raccolte a fini illeciti da criminali. Si applicano tali obblighi a una **pluralità di progetti**, facendo includere anche **progetti educativi o culturali** e la **raccolta di tali fondi o crypto-attività** per sostenere cause più generali ad esempio nel settore umanitario o per organizzare o celebrare un evento familiare o sociale.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

5. Persone che commerciano beni culturali o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, anche quando **l'attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'asta**, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari **almeno a 10.000 euro** o al controvalore in moneta nazionale.

**NOVITÀ**

6. Persone che commerciano o conservano beni culturali e beni di valore elevato o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio degli stessi, quando tale **attività è effettuata all'interno di zone franche e depositi doganali**, laddove il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari **almeno a 10.000 euro** o al controvalore in moneta nazionale.

## **NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI**

### **Regolamento 2024/1624 - Art.3**

#### **NOVITÀ**

**7. Intermediari del credito di crediti ipotecari e al consumo diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari, ad eccezione degli intermediari del credito che svolgono attività sotto la responsabilità di uno o più creditori o intermediari del credito.**

**Considerando 22:** quando l'intermediario del credito agisce per conto dell'ente creditizio o dell'ente finanziario che concede e tratta il prestito, gli obblighi in materia di AML/CFT dovrebbero applicarsi solo agli enti creditizi o agli enti finanziari.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

**NOVITÀ**

**8. Società di partecipazione mista non finanziaria**

**Considerando 10:** le società di partecipazione mista non finanziaria e che hanno almeno una filiazione che sia un soggetto obbligato dovrebbero essere esse stesse incluse come soggetti obbligati. **Per garantire una supervisione coerente da parte dei supervisor finanziari, nei casi in cui le filiazioni includano almeno un ente creditizio o un ente finanziario, le società di partecipazione mista non finanziaria dovrebbe essere considerata un ente finanziario.**

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

#### NOVITÀ

**9. Agenti calcistici, società calcistiche professionistiche per le seguenti operazioni: con investitore, con uno sponsor, con agenti calcistici o altri intermediari o ai fini del trasferimento di un calciatore.**

**Considerando 24:** sono esposte al rischio di riciclaggio e ai reati presupposti associati a causa di **diversi fattori** inerenti la settore calcistico, quali gli **importi**, la **prevalenza di operazioni transfrontaliere** e talvolta gli **assetti proprietari opachi**. Tra i principali settori a rischio figurano le operazioni con investitori e sponsor e il trasferimento dei giocatori. Dovrebbero pertanto mettere in atto **solide misure antiriciclaggio** comprese l'adeguata verifica della clientela per quanto concerne gli investitori, gli sponsor e altre controparti con cui effettuano le operazioni. In base alla proporzionalità è prevista un'**esenzione** sulla base di un comprovato **minore rischio** di riciclaggio e abusi criminali.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI

### Regolamento 2024/1624 - Art.3

#### NOVITÀ

**9. Agenti calcistici, società calcistiche professionistiche** per le seguenti operazioni: con **investitore**, con uno **sponsor**, con **agenti calcistici** o **altri intermediari** o ai fini del **trasferimento di un calciatore**.

**Considerando 25:** le società calcistiche professionistiche che competono nelle **massime divisioni dei rispettivi campionati nazionali di calcio** sono esposti maggiormente ai rischi di riciclaggio e ai reati presupposti associati rispetto a quelle che gareggiano in divisioni minori. Pertanto, gli Stati Membri dovrebbero poter **esentare** le società calcistiche professionistiche della prima divisione solo nei casi di **basso rischio comprovato** e purché il **fatturato di tali società**, per ciascuno dei due anni precedenti, sia **inferiore a 5.000.000 euro**.

**N.B.** anche le società che gareggiano in divisioni minori possono essere esposte a rischi significativi di riciclaggio e reati presupposto associati.

## **GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI OBBLIGATI**

**Dlgs. n. 231 del 2007**

**1. ADOZIONE DI MISURE INTERNE E FORMAZIONE (ARTT.15-16)**

**2. AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT.15-16)**

**3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLIENTE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE  
( ART.17)**

**4. ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA: SEMPLIFICATA, RAFFORZATA ED ESECUZIONE DA  
PARTE DI TERZI ( ARTT.17-21, 23, 24, 25, 26-30)**

**5. CONSERVAZIONE DEI DATI ( ARTT.31-34)**

**6. SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE (ARTT. 35-41)**

**7. ASTENSIONE (ART. 42)**

**8. COMUNICAZIONE AL MEF (ART. 51)**

**9. ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO (SE PRESENTI) ( ART.46)**

## GLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI OBBLIGATI

### REGOLE TECNICHE

Il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro**, in veste di organismo di autoregolamentazione, con **delibera n. 205 del 27 maggio 2022** ha approvato le **Regole Tecniche** rivolte ai Consulenti del Lavoro in materia di:

#### 1. PROCEDURE

#### 2. METODOLOGIA DI ANALISI

#### 3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sono rivolte ai cdl iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale ed hanno **obblighi** di:

#### 1. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

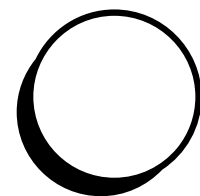
#### 2. ADEGUATA VERIFICA

#### 3. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

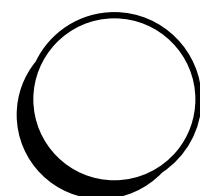
#### 4. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, TITOLARE EFFETTIVO E LE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

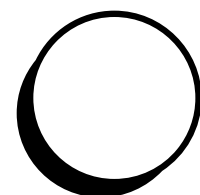
Si compone di 3 fasi:



Valutazione del RISCHIO **INERENTE**



Valutazione del RISCHIO **SPECIFICO**



Valutazione del RISCHIO **EFFETTIVO**



## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE:

È un rischio proprio delle attività svolte dal professionista considerate per **categorie omogenee in termini oggettivi** e **astratti** e tenuto conto delle **peculiarità** tipiche della professione.

N.B. secondo la normativa vigente si **esclude la possibilità di individuare in via preventiva una fattispecie** in ordine alla quale operi una presunzione di **assenza di rischio**. Il professionista dovrà sempre operare la valutazione sulla presenza di rischi specifici connessi alla prestazione professionale richiesta dal cliente.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE:

**Prestazioni professionali con rischio inerente non significativo  
(grado di intensità 1):**

- 1) **Consulenze giuridiche e pareri su procedure o adempimenti legali, che non danno luogo a sviluppi finanziario patrimoniali, e risposte a quesiti di carattere fiscale e societario.** In tali ipotesi il professionista si limita ad inquadrare giuridicamente la fattispecie materiale sottopostagli dal cliente, indicando le norme applicabili e gli eventuali comportamenti da assumere.
- 2) **Partecipazione quale membro del collegio sindacale/sindaco unico senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, e componente di organismo di vigilanza ex D Lgs 8 giugno 2001 n 231.** Per espressa previsione legislativa, le funzioni di controllo antiriciclaggio sono demandate alla società di revisione, al revisore esterno o ai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione. Il ruolo del sindaco senza funzione di revisore non è agganciato ad una prestazione professionale rilevante ai fini antiriciclaggio poiché, con la nomina a sindaco, il professionista incaricato entra a far parte di un organo endosocietario.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE:

**Prestazioni professionali con rischio inerente non significativo  
(grado di intensità 1):**

**3) Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art 2 comma 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12.** Si tratta di prestazioni espressamente escluse dalla legge.

**4) Gestioni di posizioni previdenziali e assicurative.** Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art 17 comma 7 del D Lgs 231 2007 e ss mm relativa agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art 2 comma 1 della legge 11 gennaio 1979 n 12.

**5) Predisposizione e invio alla Pubblica Amministrazione di pratiche di iscrizione e variazione in pubblici registri, nonché invio telematico di bilanci ed altra documentazione agli uffici competenti, compresi gli adempimenti connessi.** Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art 17 comma 7 del D Lgs 231 2007 e ss mm relativa allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art 2 comma 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12.

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE:**

**Prestazioni professionali con rischio inerente non significativo  
(grado di intensità 1):**

**6) Docenze a corsi, convegni in aula o a distanza, master e simili, redazioni di articoli e libri, curatele di libri, riviste e banche dati, risposte a quesiti su riviste e social media.** Trattasi di prestazioni intellettuali svolte dai Consulenti del Lavoro strettamente legate al profilo professionale in cui è assente un aspetto patrimoniale e/o finanziario che fa venir meno qualsiasi adempimento inerente il monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

**7) Consulenza contrattuale.**

**8) Redazione di stime e perizie di parte.**

**9) Incarico di curatore e liquidatore giudiziale e componente dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa e d'insolvenza nonché liquidatore di cooperative.**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### IDENTIFICAZIONE DEL **RISCHIO INERENTE**:

**Prestazione professionale con rischio inerente poco significativo  
(grado di intensità 2):**

- 1) **Apposizione del visto di conformità da parte del professionista** al quale non è richiesta, altresì, la tenuta della contabilità.
- 2) **Predisposizione e gestione di un piano di assunzioni di personale competente** la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali.
- 3) **Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria e stragiudiziale.**
- 4) **Assistenza nel corso di ispezioni amministrative, verifiche contabili e procedure di certificazione.**
- 5) **Arbitri e ogni altro incarico di composizione della controversia.**

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE:**

**Prestazione professionale con rischio inerente significativo  
(grado di intensità 3):**

**1) Consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria.**

**2) Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti.**

**3) Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di imprese, Onlus e altri enti.**

**4) Consulenza e adempimenti in materia di contabilità e predisposizione dei bilanci di esercizio.**

**5) Assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti.**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE:

**Prestazione professionale con rischio inerente molto significativo  
( grado di intensità 4)**

**1) Gestione d'incassi e versamenti in nome e per conto del cliente.**

**2) Gestioni di titoli, conti bancari, denaro libretti di deposito.**

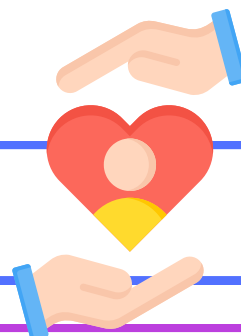


## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

Il cdI lo valuta con riferimento al:

1. Cliente



2. Tipologia delle prestazioni professionali richieste (operazioni)

3. Caratteristiche della propria organizzazione di studio.



Sarà determinato secondo una scala graduata che va da “non significativo” (grado di intensità 1) a “molto significativo” (grado di intensità 4).

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

| FATTORI DI RISCHIO SPECIFICO | GRADO DI INTENSITÀ |
|------------------------------|--------------------|
| Non significativo            | 1                  |
| Poco significativo           | 2                  |
| Significativo                | 3                  |
| Molto significativo          | 4                  |

| VALORE PONDERATO  | RISCHIO RESIDUALE   |
|-------------------|---------------------|
| punteggio 1-1,5   | Non significativo   |
| punteggio 1,6-2,5 | Poco significativo  |
| punteggio 2,6-3,5 | Significativo       |
| punteggio 3,6-4,0 | Molto significativo |

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO**

**FATTORI DA CONSIDERARE CON RIFERIMENTO AL CLIENTE:**

**1) Natura giuridica**

**2) La prevalente attività effettivamente svolta**

**3) Il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale**

**4) Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte**

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO**

**FATTORI DA CONSIDERARE CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE:**

- 1) Aspetti peculiari della prestazione richiesta.**
- 2) Modalità di svolgimento della prestazione richiesta e/o dell'operazione.**
- 3) Ammontare dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento professionale.**
- 4) Frequenza e volume delle operazioni.**
- 5) Durata della prestazione professionale.**
- 6) Ragionevolezza.**
- 7) Area geografica di destinazione.**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

FATTORI DA CONSIDERARE CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIA  
ORGANIZZAZIONE DI STUDIO:

1) Esercizio dell'attività **in più sedi**.

2) Organico e grado di **complessità** dell'organizzazione di lavoro.

3) **Impiego di collaboratori esterni**.

N.B. la complessità dell'organizzazione dello studio può influire sulla vulnerabilità dello stesso e deve essere considerata nella valutazione del rischio specifico.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

FATTORI DA CONSIDERARE CON RIFERIMENTO ALLA **PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI STUDIO:**

Un professionista che svolge la propria attività avvalendosi di un numero di dipendenti/collaboratori **superiore a 15 unità**, ovvero esercita in **più di 3 sedi operative** deve adottare un **PIANO ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO**.

Qualora il professionista si avvalga di un numero di dipendenti/collaboratori **superiori a 30 unità**, ovvero eserciti in **più di 5 sedi operative**, in aggiunta al **PIANO** dovrà designare un **RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI ANTIRICICLAGGIO**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

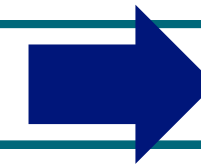
deve prevedere un approfondimento di:

1. **Organigramma**

2. **Deleghe interne**

3. **Procedure**

4. **Formazione** (del personale e collaboratori)



Attuare un piano di formazione

5. **Organizzazione degli adempimenti** quali adozione procedure per l'autovalutazione, l'adeguata verifica, la conservazione, la SOS e le comunicazioni al MEF.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE** DELLO STUDIO

N.B. Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei suddetti elementi.

In considerazione delle **dimensioni** e del **grado di complessità operativa** del soggetto obbligato (come previsto dal Principio di proporzionalità), l'assetto organizzativo potrà prevedere:

Una specifica **FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO** (con conseguente nomina del **RESPONSABILE**);

Una **FUNZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE.**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

#### **FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

provvede a:

1. **identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto** sulle procedure interne;

2. **verificare l'adeguatezza delle procedure interne** in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;

3. curare la predisposizione dell'**autovalutazione periodica** dei rischi di riciclaggio/FDT;

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

#### **FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

provvede a:

4. collaborare all'**individuazione** del sistema dei **controlli interni** e delle **procedure** finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;

5. gestire la **formazione**, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;

6. predisporre **flussi informativi diretti** al soggetto obbligato.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

#### **RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO:**

a) ha compiti di **supervisione e coordinamento** delle **politiche e procedure interne** per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;

b) **assiste il soggetto obbligato** anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La **nomina** e la **revoca** sono di competenza del soggetto obbligato.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

#### **FUNZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE:**

**Verifica** in modo continuativo il **grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo** e la sua **conformità** rispetto alla disciplina di riferimento e **vigila sulla funzionalità dei presidi** antiriciclaggio istituiti.

Riferisce unicamente al soggetto obbligato

Può avere **accesso a tutte le informazioni rilevanti** per lo svolgimento della propria attività.

Può essere anche **interna**, purché se ne garantisca l'indipendenza.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

il **numero dei collaboratori** si individua in base alla definizione di **'Personale'**;

l'**eventuale condivisione di servizi e spazi fisici** all'interno dei locali del soggetto obbligato, da parte di altri soggetti, non inseriti nell'ambito dell'organizzazione del personale, non ne determina l'inserimento ai fini del computo del numero dei professionisti;

il **numero delle sedi** riguarda sia le unità nazionali sia quelle dislocate all'estero riferibili al soggetto obbligato;

#### **PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO**

Si tiene in considerazione:

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

#### L' ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

##### PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO

Si tiene in considerazione:

nel caso di associazione professionale o di STP è possibile creare un'unica funzione antiriciclaggio.



**In assenza** delle predette funzioni/nomine, le suddette attività sono **a carico del soggetto obbligato**.

**N.B. art.1 co. 2 Dlgs. n. 231/2007:** generalmente tutti definiti “**personale**” ( titolare, collaboratore e dipendente): i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE** DELLO STUDIO

**PER MITIGARE IL RISCHIO  
RESIDUO**

**IDENTIFICAZIONE DEGLI  
STUDI ASSOCIATI E DEGLI  
STP:**

l'**identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo**  
è svolta dal **professionista incaricato** dello svolgimento della  
prestazione, che ne è responsabile.



Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione  
**possono essere delegati** anche ai dipendenti e ai collaboratori  
dello studio associato/società tra professionisti.

L'**adeguata verifica** può essere assolta ai sensi dell'**art. 19, co.  
1, lett. a), n. 4)** del d.lgs. n. 231/2007.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

#### L' ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

#### PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO

#### IDENTIFICAZIONE DEGLI STUDI ASSOCIATI E DEGLI STP- ATTIVITÀ SVOLTE

**Acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale,**  
in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse

**Valutazione del rischio,** che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle  
valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale  
confronto con questi

**Esecuzione del controllo costante,** dovuto nel caso di prestazione professionale  
continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci  
interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

#### L' **ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO**

**PER MITIGARE IL RISCHIO  
RESIDUO  
CONSERVAZIONE NEGLI  
STUDI ASSOCIATI E NELLE  
STP:**

Può essere **centralizzata in un unico archivio per tutti i professionisti** sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio associato/STP, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti.

Possono essere stabilite **specifiche procedure** al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente in modo centralizzato anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi

Ciascun professionista **conserva in maniera separata dagli altri** la documentazione relativa all'adeguata verifica effettuata, ferma la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato gestito a livello di studio associato/STP.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI A BASSO RISCHIO:** Art. 23 Dlgs. n. 90/2017 e ss. mm.

**RELATIVI ALLA  
TIPOLOGIA DI CLIENTI:**

**Società ammesse alla quotazione** su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione, che impongono di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

**Pubbliche amministrazioni** ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'unione europea;

**Clienti** che sono residenti in aree geografiche a **basso rischio**.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI A BASSO RISCHIO:** Art. 23 Dlgs. n. 90/2017 e ss. mm.

RELATIVI ALLA  
**TIPOLOGIA DI PRODOTTI,  
SERVIZI, OPERAZIONI O  
CANALI DI  
DISTRIBUZIONE:**

**Contratti di assicurazione vita** rientranti nei rami di cui all'articolo 2 comma 1 del CAP (codice delle assicurazioni private), nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2 500 euro;

**Forme pensionistiche complementari** disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n 252 a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI A BASSO RISCHIO:** Art. 23 Dlgs. n. 90/2017 e ss. mm.

**RELATIVI ALLA  
TIPOLOGIA DI PRODOTTI,  
SERVIZI, OPERAZIONI O  
CANALI DI  
DISTRIBUZIONE:**

**Regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti**, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti.

**Prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela**, volti a favorire l'inclusione finanziaria.

**Prodotti** in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono **mitigati da fattori**, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI A BASSO RISCHIO:** Art. 23 Dlgs. n. 90/2017 e ss. mm.

RELATIVI AD **AREE**  
**GEOGRAFICHE:**

#### Stati membri

Paesi terzi dotati di **efficaci sistemi di prevenzione** del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti considerano caratterizzati da un **basso livello di corruzione o di permeabilità** ad altre attività criminali.

Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata, **prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione** del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI (gruppo d'azione finanziaria internazionale).

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI DI ELEVATO RISCHIO:** Art. 24 Dlgs. n. 90/2017 ss. mm.

#### RELATIVI ALLA **TIPOLOGIA DI CLIENTI:**

**Rapporti continuativi o prestazioni professionali** instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale

**Clienti** residenti o aventi sede in aree geografiche ad **alto rischio**

**Strutture** qualificabili come **veicoli di interposizione patrimoniale**

**Società** che hanno emesso **azioni** al portatore o siano **partecipate** da fiduciari

Tipo di **attività economiche** caratterizzate da **elevato utilizzo di contante**

**Assetto proprietario** della società cliente **anomalo** o eccessivamente **complesso** data la natura dell'attività svolta

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI DI ELEVATO RISCHIO:** Art. 24 Dlgs. n. 90/2017 ss. mm.

RELATIVI ALLA  
**TIPOLOGIA DI PRODOTTI,  
SERVIZI, OPERAZIONI O  
CANALI DI  
DISTRIBUZIONE:**

**Servizi con un elevato grado di personalizzazione**, offerti ad una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare

**Prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato**

**Rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza** non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento

**Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI DI ELEVATO RISCHIO:** Art. 24 Dlgs. n. 90/2017 ss. mm.

RELATIVI ALLA  
**TIPOLOGIA DI PRODOTTI,  
SERVIZI, OPERAZIONI O  
CANALI DI  
DISTRIBUZIONE:**

**Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti**

**Operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO SPECIFICO**

**INDICI DI ELEVATO RISCHIO:** Art. 24 Dlgs. n. 90/2017 ss. mm.

RELATIVI AD **AREE  
GEOGRAFICHE:**

**Paesi terzi** che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti **carenti di efficaci presidi di prevenzione** del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI (gruppo d'azione finanziaria internazionale)

**Paesi terzi** che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un **elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali**

**Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe** emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali

**Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche** o nei quali operano **organizzazioni terroristiche**

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### VALUTAZIONE DEL **RISCHIO EFFETTIVO**

è costituito dalla relazione tra il **livello di rischio inerente** e il **livello di rischio specifico**.

L'incrocio dei due avviene attraverso un'analisi che si basa su una ponderazione percentuale diversificata, considerato la maggior rilevanza del rischio specifico

seguendo tale formula:

$$\mathbf{RE=(RI*40\%)+(RS*60\%)}$$

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### ANALISI DELLE VULNERABILITA'

Si tratta della **valutazione dell'efficacia dei presidi organizzativi e procedurali** già implementati:

**Formazione del personale:** valutare l'adeguatezza e la frequenza della formazione antiriciclaggio fornita ai collaboratori dello studio verificando la loro capacità di riconoscere i **segnali di allarme**.

**Procedure di adeguata verifica:** esaminare l'efficacia delle procedure di identificazione e verifica dei clienti, inclusi i processi di aggiornamento periodico delle informazioni raccolte.

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **ANALISI DELLE VULNERABILITA'**

**Conservazione documentale:** verificare la completezza e l'accessibilità della documentazione relativa all'adeguata verifica e alle operazioni effettuate per conto dei clienti.

**Gestione delle segnalazioni:** analizzare l'efficacia dei processi per la segnalazioni delle operazioni sospette e per le comunicazioni relative all'uso del contante.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### DETERMINAZIONE DEL **RISCHIO RESIDUO**

Si ottiene combinando il **rischio inerente** e la **vulnerabilità**, con conseguente definizione di misure correttive e migliorative.

**Calcolo del rischio:** combinare il rischio inerente e le vulnerabilità utilizzando scale di valutazione che vanno da “non significativo” a “molto significativo”

**Analisi dei risultati:** interpretare i risultati ottenuti per identificare le aree che richiedono maggior attenzione e interventi prioritari.

**Definizione delle misure:** stabilire iniziative correttive e migliorative in base al livello residuo identificato.

**Implementazione e monitoraggio:** attuare le misure definite e monitorare l'efficacia nel tempo, apportando eventuali aggiustamenti.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si tratta di uno strumento metodologico e operativo che consente di identificare, analizzare e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'attività professionale.

**A CHI SPETTA IL  
COMPITO?**

è un adempimento proprio del **soggetto obbligato e non è delegabile**, ma deve essere svolto personalmente dal professionista.

**QUANDO DEVE  
ESSERE FATTA?**

**Il 31 dicembre dell'anno successivo all'iscrizione all'albo o all'inizio dell'attività professionale.**

**AGGIORNAMENTO**

Con **cadenza periodica**, non più triennale, basata su nuovi rischi o cambiamenti significativi.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**Artt. 15-16 Dlgs. n. 231/2007**

è importante perché rappresenta la **volontà di conformarsi alla normativa e riduce il rischio di sanzioni amministrative e penali** in caso di controlli.



**Consente di allocare tempo e risorse in modo mirato**, concentrandosi sulle aree a maggior rischio e riducendo gli sforzi dove non necessari.



**Favorisce un approccio proattivo e sistematico alla gestione del rischio**, permettendo di anticipare i potenziali problemi e adottare misure preventive anziché reagire alle situazioni già critiche.

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO**

**Art. 16 Dlgs. n. 231/2007**

**FORMAZIONE SPECIFICA**

incrementare la formazione del personale su tematiche specifiche emerse dall'autovalutazione.

**AGGIORNAMENTO DELLE  
PROCEDURE PERIODICO:**

rivedere e migliorare le procedure interne e i controlli in base alla vulnerabilità indicate.

**RAFFORZAMENTO DELLE  
VERIFICHE:**

intensificare le procedure di verifica per i clienti classificati a rischio elevato richiedendo documentazione aggiuntiva.

**STRUMENTI TECNOLOGICI:**

adottare tecnologie avanzate per il monitoraggio e la conservazione dei dati.

## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Si ricorda che i risultati dell'autovalutazione del rischio devono essere formalizzati in un documento ufficiale che andrà conservato e aggiornato.

#### DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE:

Deve contenere la **metodologia utilizzata**, i **fattori di rischio**, la **vulnerabilità identificate** e il **calcolo del rischio residuo**, con indicazione delle misure adottare per mitigare il rischio.

#### CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI:

è importante tenere traccia delle precedenti autovalutazioni e degli aggiornamenti effettuati, evidenziando **l'evoluzione del profilo di rischio nel tempo**.

#### CONSERVAZIONE DOCUMENTALE:

Deve essere conservata **in modo sicuro e facilmente accessibile** in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

## ADEGUATA VERIFICA

**Artt. 15-16 Dlgs. n. 231/2007**

Sulla base dell'**analisi e della valutazione del rischio**, il professionista ottempera agli obblighi di **adeguata verifica della clientela**, mediante l'applicazione di:

- a) **Regole di condotta**, a fronte di un rischio effettivo non significativo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- b) **misure semplificate**, a fronte di un rischio effettivo **poco significativo**
- c) **misure ordinarie**, a fronte di un rischio effettivo **significativo**
- d) **misure rafforzate**, a fronte di un rischio effettivo **molto significativo**

## ADEGUATA VERIFICA

**Artt. 15-16 Dlgs. n. 231/2007**

In parole semplici, consiste nell'**identificare e verificare i soggetti** che si presentano al soggetto obbligato così da ottenere le informazioni necessarie per la **profilazione** e per l'assegnazione ad una **fascia di rischio**.

### **QUANDO EFFETTUARLA?**

**Inizio di un rapporto continuativo o conferimento di mandato** per una prestazione professionale.

Nel caso di un'**operazione occasionale** che movimentata **più di 15.000 euro** in una tranche o più sotto operazioni che superino i **1.000 euro**.

## ADEGUATA VERIFICA

### Art. 19 del Regolamento Antiriciclaggio

1. i soggetti obbligati applicano **misure di adeguata verifica della clientela** quando instaurano un rapporto continuativo o quando procedono a un'operazione occasionale il cui valore è pari ad **almeno 10.000 euro**.
2. Oltre alle circostanze di cui al par. 1, gli **enti creditizi e gli enti finanziari**, ad eccezione dei prestatori di servizi per crypto-attività (par.3) applicano adeguata misura di verifica della clientela quando avviano o eseguono un'**operazione occasionale che costituisce un trasferimento di fondi** il cui valore è pari ad **almeno 1.000 euro**.
3. Quando viene eseguita un'**operazione in contanti** il cui valore è pari ad **almeno 3.000 euro**, i soggetti obbligati applicano almeno l'identificazione del cliente e la verifica dell'identità.

## ADEGUATA VERIFICA

### Art. 19 del Regolamento AML

4. I **prestatori di servizi di gioco d'azzardo** applicano le adeguate misure di verifica della clientela all'**incasso delle vincite o all'atto della puntata**, di importo pari **almeno a 2.000 euro** indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un'unica operazione o mediante operazioni collegate.

**Considerando 61:** l'introduzione di un limite a livello di Unione per i **pagamenti in contanti di importi elevati** mitiga i rischi associati all'uso di tali pagamenti. Tuttavia, i soggetti obbligati che effettuano operazioni in contanti al di sotto di tale limite rimangono vulnerabili ai rischi di riciclaggio dei finanziamenti al terrorismo. È pertanto necessario imporre l'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela per mitigare i rischi di uso improprio del contante.

## ADEGUATA VERIFICA

### Art. 19 del Regolamento Antiriciclaggio

5. I soggetti obbligati considerano loro clienti le seguenti persone:

- Nel caso dei soggetti obbligati che commerciano **preziosi, beni di valore elevato e beni culturali**, in aggiunta al loro cliente diretto, il fornitore di beni;
- Nel caso di **notai, avvocati e altri liberi professionisti legali che fungono da intermediari di un'operazione** nella misura in cui siano gli unici professionisti legali a fungere da intermediari di tale operazione, entrambe le parti dell'operazione;
- Nel caso degli **agenti immobiliari**, entrambe le parti dell'operazione.

**Considerando 60:** per cliente non è da intendersi unicamente la persona che effettua un'operazione con il soggetto obbligato ma i soggetti obbligati nel caso in cui un notaio sia coinvolto in una transazione immobiliare dovranno considerare cliente sia l'acquirente sia il venditore e devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela nei confronti di entrambe le parti.

## ADEGUATA VERIFICA

### Art. 19 del Regolamento Antiriciclaggio

Entro **luglio 2026**, l'AMLA elaborerà norme tecniche di regolamentazione, che specificheranno:

- 1) I soggetti obbligati, i settori o le operazioni associati a un **rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo** e a cui si applica un **valore inferiore al valore fissato** al par. 1 lettera b).
- 2) Valori corrispondenti relative alle operazioni occasionali;
- 3) Criteri da prendere in considerazione per individuare le operazioni occasionali e i rapporti d'affari;
- 4) I criteri per individuare le operazioni collegate.

## ADEGUATA VERIFICA

**DEVE ESSERE EFFETTUATE**

Nel caso vi sia un **dubbio relativo alla veridicità delle informazioni**.

Es. Nel caso in cui i dati forniti in fase di identificazione del cliente possano essere inesatti.

Nel caso in cui vi sia **sospetto di finanziamento al terrorismo o antiriciclaggio**.

Un'**operazione una tantum** che coinvolge moneta elettronica.

N.B. con le nuove disposizioni della Bdl si stabilisce che per quanto riguarda le **operazioni occasionali**, l'ADV deve essere fatta in caso di **alto rischio** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. È necessario **implementare le misure di sicurezza** idonee a limitare il rischio stesso.

## ADEGUATA VERIFICA

**DEVE ESSERE EFFETTUATE**

Nel caso di un **nuovo cliente**.

Quando il profilo di rischio di un **cliente già acquisito** in precedenza **cambi**.

Con le **nuove disposizioni BdI** viene introdotto il **concetto del “quando opportuno”** per quanto riguarda l’ADV a clienti già acquisiti.

La BdI, infatti, ha stabilito che: *“l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica vanno **modulati secondo il grado di rischio** del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente”* coerentemente all’implementazione di un approccio basato sul rischio.

## ADEGUATA VERIFICA

### DEVE GARANTIRE

**Tracciabilità** delle verifiche e delle valutazioni

**Comportamento** coerente della struttura aziendale

**Dimostrabilità alle autorità** del fatto che le misure indicate siano effettivamente proporzionali al livello di rischio identificato.

**Prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento d'incarico.**

### QUANDO DEVE AVVENIRE?

**Art. 18 Dlgs. n. 231/2007 e art. 23 del Regolamento Antiriciclaggio**

Solo in caso di **basso rischio** di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, **può essere posticipata** ad un momento successivo ma comunque **entro 30 giorni** dall'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico.

## ADEGUATA VERIFICA

**QUANDO DEVE AVVENIRE?**  
**Art.33 del Regolamento**  
**Antiriciclaggio**

Specifica che tale obbligo debba essere eseguito in ogni caso **non oltre 60 giorni dall'instaurazione del rapporto.**

Qualora la professione venga svolta **in forma associativa o nell'ambito di una società tra professionisti**, è espletata dal **professionista** incaricato all'esecuzione della prestazione.

## ADEGUATA VERIFICA

### CRITERI GENERALI

#### CLIENTE

**La natura giuridica**

Il **comportamento** che sia esso relativo al momento dell'**inizio del rapporto continuativo** o al **compimento della prestazione**.

L'**area geografica** di residenza o **sede** del cliente o della controparte

Il **titolare effettivo** e nel caso fosse rilevante anche l'**esecutore**.  
Di quest'ultimi è da valutare inoltre le rispettive **caratteristiche, ambiti di attività e paese/area di attività**.

**Finalità della costituzione** nel caso in cui il cliente sia diverso da persona fisica.  
La conseguenza è che bisognerà prestare altresì attenzione alle modalità in cui esso opera, agli scopi che persegue e ad eventuali zone d'ombra.

## ADEGUATA VERIFICA

### CRITERI GENERALI

La **tipologia**, l'**ammontare** e le **modalità dell'operazione** in oggetto.

La **frequenza** e il **volume delle operazioni** oltre che la **durata della prestazione** professionale o del rapporto continuativo nel tempo.

L'**area geografica** con riferimento alla prestazione, al rapporto continuativo o alla destinazione dell'oggetto dell'operazione.

I **prodotti/servizi innovativi** (specialmente se coinvolgono nuovi metodi di pagamento o tecnologie innovative) e se siano associati al contante o ad operazioni che coinvolgono un elevato importo di denaro

La **ragionevolezza dell'operazione** stessa o del rapporto continuativo facendo sempre riferimento all'attività svolta dal cliente e alle sue disponibilità economiche.

### OPERAZIONI

## **ADEGUATA VERIFICA**

### **QUANDO I PROFESSIONISTI SONO ESONERATI DALLA ADEGUATA VERIFICA?**

**Art. 17 Dlgs. n. 231/2007**

Non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali oppure in relazione agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui art. 2, co. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n.72.

Riguarda l'**adeguata verifica** e la **conservazione** ma sussiste sempre l'obbligo di segnalare le operazioni sospette.

## ADEGUATA VERIFICA

### MISURE DI PREVENZIONE

#### MISURE ORDINARIE

Si applicano al fine di **acquisire tutte le informazioni necessarie del cliente.**

#### MISURE SEMPLIFICATE

Si applicano in presenza di **basso rischio/ poco significativo.**

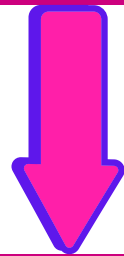
#### MISURE RAFFORZATE

Si applicano in presenza di un **elevato rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## ADEGUATA VERIFICA

### MISURE SEMPLIFICATE

#### PARTICOLARI CLIENTI



Devono adempiere agli **obblighi di comunicazione** che prevedono trasparenza della titolarità effettiva.

Gli intermediari finanziari e bancari.

Le istituzioni, PA, enti che svolgono funzioni pubbliche.

I clienti residenti.

Le società quotate su mercato regolamentato.

## ADEGUATA VERIFICA

### MISURE SEMPLIFICATE

**forme pensionistiche complementari** escluse quelle con clausole di riscatto e che non possono fungere da garanzia per un prestito al di fuori di quanto previsto dalla legge.

**prodotti che limitano i rischi** come la trasparenza di titolarità o i limiti di spesa)

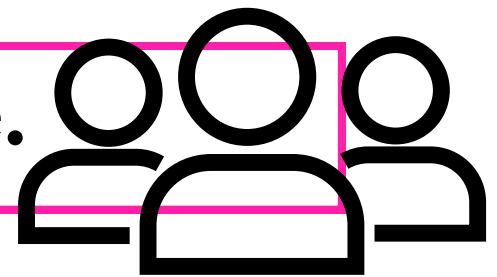
**prodotti/servizi finanziari** che hanno l'obiettivo di **facilitare l'inclusione finanziaria** e i regimi di previdenza e affini che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti.

**PARTICOLARI SERVIZI,  
OPERAZIONI, PRODOTTI  
O CANALI DISTRIBUTIVI**

## ADEGUATA VERIFICA

### MISURE RAFFORZATE

Fattori di rischio che dipendono dal **titolare effettivo**, dal **cliente** o dall'**esecutore**.



Ulteriori fattori di rischio che fanno riferimento a **prodotti**, **canali distributivi**, **servizi** e **operazioni**.



Fattori di rischio derivanti dalla **geografia** (aree geografiche, paesi considerati a rischio...).



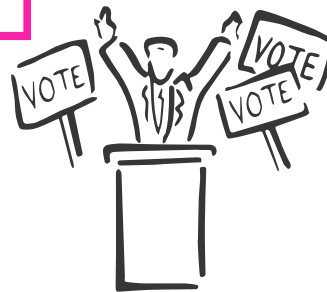
## ADEGUATA VERIFICA

### MISURE RAFFORZATE: ART. 24 CO. 5

**Clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio** individuati dalla Commissione Europea.

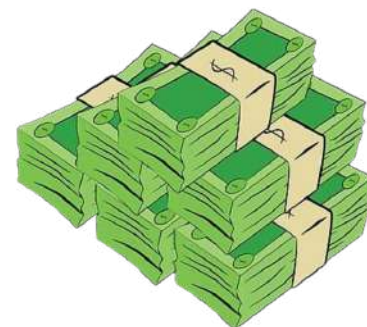


### CASISTICHE:



**Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario** corrispondente di un Paese terzo.

**Rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni** con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**.



I clienti che compiono operazioni caratterizzate da **importi insolitamente elevati** ovvero rispetto alle quali **sussistono dubbi circa la finalità** cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

## ADEGUATA VERIFICA

### MISURE DI PREVENZIONE: ART. 20 REGOLAMENTO 2024/1624

2. I soggetti obbligati determinano la portata delle misure di adeguata verifica sulla base di un'analisi individuale delle caratteristiche specifiche del cliente e del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale e prendendo in considerazione la valutazione del rischio per l'intera attività effettuata dal soggetto obbligato a norma dell'art. 10, le variabili relative all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'allegato I e i fattori di rischio di cui agli allegati II e III.

Qualora identifichino un maggior rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati adottano misure rafforzate di adeguata verifica in conformità della sezione 4 del presente capo.

Qualora siano individuate situazioni a basso rischio, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate di adeguata verifica in conformità della sezione 3 del presente capo.

## ADEGUATA VERIFICA

### CAMPANELLI D'ALLARME

**Insoliti schemi di comportamento** rispetto a quanto il cliente fa quotidianamente o rispetto a quanto clienti terzi fanno quotidianamente, rispetto a servizi e prodotti analoghi.

**Operazioni che presuppongono un importo più alto** di quello che il destinatario in base alla conoscenza che esso ha del cliente e dello scopo/natura del rapporto continuativo in essere si aspetta.

**Ulteriori operazioni** che, rispetto ad operazioni assimilabili che comprendono clienti, servizi o prodotti analoghi, **si presentano molto complesse.**

## ADEGUATA VERIFICA

### INFORMAZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA:

**Art. 28 Regolamento 2024/1624**

1. **Entro il 10 luglio 2026** l'AMLA elaborerà **norme tecniche di regolamentazione** che specifichino:
  - a) Gli **obblighi** che si applicano ai soggetti obbligati e le **informazioni da raccogliere** ai fini dell'esecuzione delle **procedure standard**, **semplificata** e **rafforzata** di adeguata verifica, compresi gli obblighi minimi in situazioni a basso rischio;
  - b) Il **tipo di misure semplificate di adeguata verifica** che i soggetti obbligati possono applicare in situazioni di basso rischio, comprese le misure applicabili a specifiche categorie di soggetti obbligati e di prodotti o servizi, tenuto conto dei risultati della valutazione del rischio;

## ADEGUATA VERIFICA

### INFORMAZIONI PER L'ADEGUATA VERIFICA:

**Art. 28 Regolamento 2024/1624**

- c) I **fattori di rischio associati** a caratteristiche degli strumenti di **moneta elettronica** di cui i supervisori dovrebbero tener conto nel determinare la portata dell'esenzione;
- d) Le **fonti affidabili e indipendenti di informazioni** cui è possibile ricorrere per verificare i dati d'identificazione delle persone fisiche o giuridiche;
- e) L'**elenco degli attributi** che i **mezzi di identificazione elettronica** e i pertinenti servizi fiduciari qualificati devono possedere per soddisfare gli obblighi in caso di procedure standard, semplificate e rafforzate di adeguata verifica.

## **ADEGUATA VERIFICA**

### **IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ADV**

**Art. 18 Dlgs. n. 231/2007 e ss. mm**

**Identificazione e verifica dell'identità del cliente o del titolare effettivo.**

**Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo.**

**Il controllo costante del rapporto con il cliente.**

## **ADEGUATA VERIFICA**

### **IL NUOVO CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ADV**

#### **Art. 18 del Regolamento Antiriciclaggio**

**Identificazione e verifica dell'identità del cliente**

**Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo** in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il Titolare effettivo e di comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente

**Verificare** se il cliente o i titolari effettivi sono oggetto di **sanzioni finanziari** mirate

## ADEGUATA VERIFICA

### IL NUOVO CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ADV

#### Art. 18 del Regolamento Antiriciclaggio

**Valutare e, se necessario, ottenere informazioni sulla natura dell'attività dei clienti** e nel caso delle imprese se queste svolgono attività o sulla natura della loro professione od occupazione.

**Svolgere un controllo costante** del rapporto d'affari, anche effettuando una verifica sulle operazioni effettuate per tutta la durata del rapporto d'affari, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

## ADEGUATA VERIFICA

### IL NUOVO CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ADV

**Art. 18 del Regolamento  
Antiriciclaggio**

**Determinare** se il cliente, il titolare effettivo del cliente e se nel caso la persona o le persone per conto delle quali o a favore delle quali è realizzata l'**operazione o un'attività sono PEP, familiari** o soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente **stretti legami**

Qualora l'operazione o un'attività sia realizzata **per conto o a beneficio di persone fisiche diverse dal cliente**, identificano e verificano l'identità di tali persone fisiche

**Verificano** che chiunque sostenga di **agire per conto del cliente sia autorizzato** in tal senso e identificano e verificano l'identità di tale persona

## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**Art. 19 Dlgs. n. 231/2007 e ss. mm.**

### **CHI È IL CLIENTE?**

**Persona fisica:** agisce in proprio o mediante altra persona (esecutore) per suo conto (es. minore d'età, interdetto e incapace).

**Soggetto diverso dalla persona fisica:** agisce sempre mediante persona fisica (esecutore) es. amministratore, procuratore e rappresentante legale.

Si ha **sempre un titolare effettivo** da identificare.

## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

**D.L. n. 76/2020 convertito In Legge 120/2020**

**I DATI IDENTIFICATIVI  
PER:**

**Persona fisica:** sono il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso ((...)) e il codice fiscale.

**Soggetti diversi da persona fisica:** la denominazione, la sede legale.

## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

### I DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE:

**C.I.**

patente di guida o nautica

libretto pensione

patentino

porto d'armi

tessere di riconoscimento (munite di fotografia e timbro o altra segnatura equivalente) rilasciate dall'amministrazione dello Stato

### PERSONA FISICA

è necessario farlo attraverso il documento d'identità. Di quest'ultimo bisogna conservare una copia e la fonte di questo documento deve essere affidabile e indipendente.

### MINORI D'ETA'

Nel caso in cui non fosse reperibile un documento d'identità, i dati devono essere verificati attraverso un provvedimento del giudice tutelare o attraverso il certificato di nascita.

## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

### I DOCUMENTI VALIDI PER L'IDENTIFICAZIONE:

#### ESECUTORE

Vale lo stesso e inoltre bisogna valutare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza.

#### SOGGETTO NON COMUNITARIO

Si accetta la validità di: passaporto, permesso di soggiorno e titolo di viaggio per stranieri o documenti compatibili.

## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può essere verificato sia in **presenza del cliente** che **senza la presenza del cliente**:

### IN PRESENZA

consiste nell'**acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente**, previa esibizione di un **documento d'identità** in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita una **copia in formato cartaceo o elettronico**.

Quando il cliente è una **società o un ente** occorre **verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza** in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.

## IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può essere verificato sia in **presenza del cliente** che **senza la presenza del cliente**:

### **SENZA LA PRESENZA QUANDO?:**

I dati del cliente sono **facilmente reperibili attraverso della documentazione** (certificati qualificati, scritture private autenticate o atti pubblici) o attraverso **dichiarazione della rappresentanza dell'autorità consolare italiana**.

Il **cliente sia già stata identificato in precedenza** in seguito ad una precedente prestazione professionale.

Nel caso in cui **il livello di rischio sia cambiato** è necessario tuttavia **aggiornare** le informazioni.

**Sia possibile reperire i dati identificativi** attraverso modalità che l'autorità di settore stabilisce essere idonee.

Ci sia un'**identità digitale di livello massimo** del cliente oppure un certificato per la generazione della **firma digitale**.

## VERIFICA DEL CLIENTE

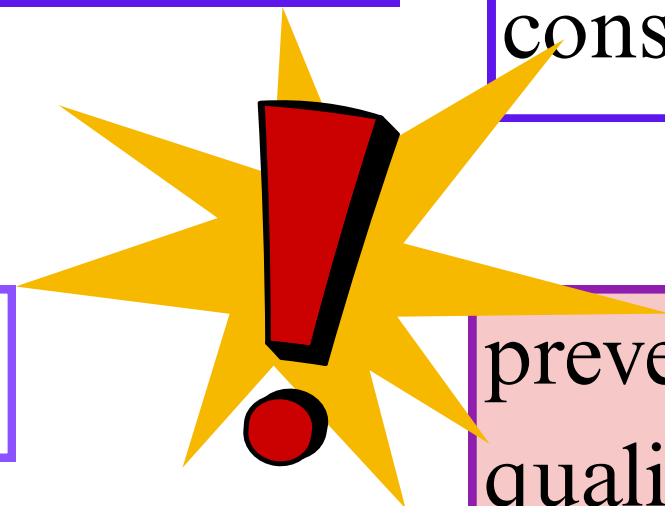
Si tratta di un **riscontro dei dati identificativi** contenuti nei documenti e delle **informazioni acquisite** all'atto dell'identificazione, laddove in relazione ad essi, sussistano **dubbi, incertezze o incongruità**.

**Art. 19 D.Lgs. n. 231/2007:**

Il riscontro può essere effettuato attraverso la **consultazione del sistema pubblico** per la prevenzione del furto d'identità o consultando una **fonte affidabile e indipendente**.

**D.L. n. 76/2020:**

prevede l'uso di **strumenti digitali** per la **verifica dell'identità** quali per esempio SPID, firma elettronica qualificata o CIE.



## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

**Art. 1 co. 2 Dlgs. n. 231/2007:**

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

**ART. 20 DLGS. N. 231/2007:  
CRITERI DI  
IDENTIFICAZIONE:**

**Società di capitali** ( spa, srl, srl unipersonale o semplificata, sapa ecc..) ha **3 criteri**: si applica la regola della **partecipazione superiore al 25%** (art. 20 co. 2), in subordine, si applica la **regola del controllo** in altro modo (art. 20 co. 3) e infine si applica la **regola dei poteri di rappresentanza** (art. 20 co. 4).

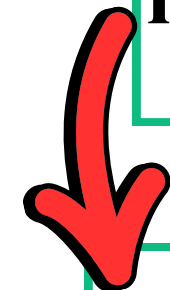
**N.B.** il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni di utilizzo del criterio residuale.

## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

**ART. 20 DLGS. N. 231/2007:**  
**CRITERI DI**  
**IDENTIFICAZIONE:**

**DPR. N. 361/2000**

La **persona giuridica privata** ha 1 criterio: si applica la regola di **individuare tutti i soggetti** (art. 20 co.4).



sono associazioni, fondazioni, altre istituzioni con personalità giuridica iscritte al registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.

I **trust** hanno 1 criterio: si applica la regola di **identificare tutti i soggetti** (art. 22 co. 5).

## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### ART. 20 DLGS. N. 231/2007: CRITERI DI IDENTIFICAZIONE:

Tutte le **altre persone non fisiche** hanno **3 criteri**: si applica la regola della **partecipazione superiore al 25%** (art. 20 co. 2), in subordine, si applica la **regola del controllo** in altro modo (art. 20 co. 3) e infine si applica la **regola dei poteri di rappresentanza** (art. 20 co. 4).



Sono le società di persone, cooperative, consorzi, enti no profit ecc...

**N.B.** il professionista è obbligato nei casi previsti a **conservare traccia delle verifiche effettuate** e delle ragioni di utilizzo del criterio residuale.

## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

**CRITERI SULLA  
PARTECIPAZIONE  
INDIRETTA:**

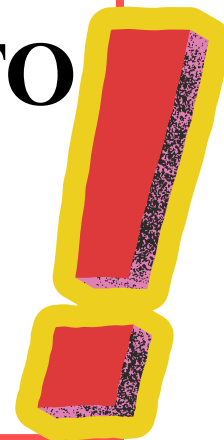
**Top down:** criterio del demoltiplicare

**Bottom up:** criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà.



SI PREFERISCE QUESTO

**CON IL REGOLAMENTO  
ANTIRICICLAGGIO CI  
SONO 2 CRITERI**

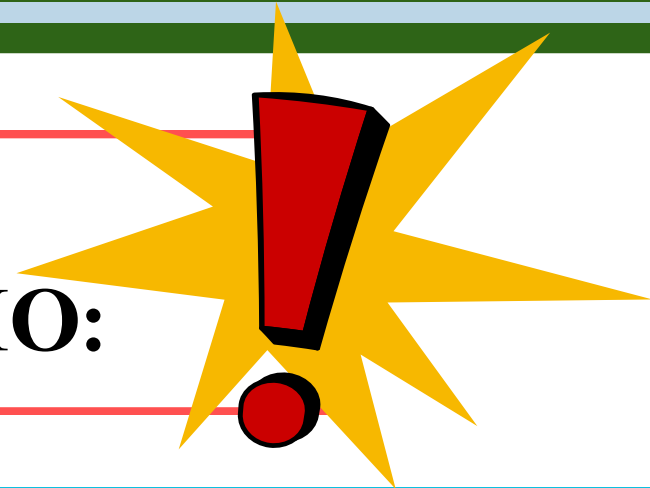


**La proprietà diretta o indiretta.**

**Il controllo su una società.**

## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO:



Non è previsto un sistema scalare basato su proprietà, controllo e criterio residuale ma sono individuati **solamente la proprietà e il controllo** anche con altri mezzi. In taluni casi possono coesistere.

**Scompare il criterio residuale** e si riconosce ai sensi **art. 63 par. 3 e 4** che una **società possa non avere un titolare effettivo**, fermo restando un'analisi di estrema profondità e attenzione. In questo caso, la norma impone l'**obbligo di comunicare i dirigenti di alto livello** senza attribuirgli la qualifica di titolare effettivo.

## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO: CRITERIO PROPRIETARIO

#### DIRETTA

Si fa riferimento ad **almeno il 25% delle azioni** o dei **diritti di voto** o di **altra partecipazione** nella società.

#### INDIRETTA

Si **moltiplicano le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni** detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il Titolare detiene azioni o diritti di voto e si **sommano i risultati di tali diverse catene**, a meno che non si applichi art. 54.

## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO:



Nel caso di **schermatura fiduciaria** dovrebbe essere **cominciata anche la quota** a prescindere dalla titolarità perché il soggetto schermato potrebbe essere identificato come titolare effettivo per somma delle varie partecipazioni.

La **soglia del 25%** è una **soglia mobile** in quando ogni Stato Membro dovrà **individuare enti a maggior rischio** per i quali il livello di trasparenza dovrà essere ampliato e la soglia di proprietà abbassata anche al 15%.

Tale individuazione dovrà essere **comunicata anche alla Commissione** che valuterà se i rischi associati a tali categorie di soggetti giuridici siano pertinenti nel mercato per il mercato interno.

**N.B. l'art 62 del Regolamento ripristina l'acquisizione degli estremi dei documenti d'identificazione che il D.L. n. 76/2020 aveva espunto.**

## IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

### ART. 22 REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO:

I soggetti obbligati devono ottenere le seguenti **informazioni**:

Nome e cognome

Luogo e data di nascita completa

Cittadinanza o apolidia e status di rifugiato e numero di identificazione nazionale (codice fiscale per l'Italia) ove applicabile

Il luogo di residenza abituale o in mancanza l'indirizzo postale e se disponibile il codice di identificazione fiscale.



**NO IL DOMICILIO**

## **ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI**

### **INFORMAZIONI STANDARD DI NATURA E SCOPO**

#### **ART. 25 DEL REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO:**

**Motivazione economica sottesa al rapporto**

**L'origine e la destinazione dei fondi**

**Gli importi stimati**

**L'attività del cliente**



**NON È RICHIESTA LA  
RELAZIONE TRA  
CLIENTE ED ESECUTORE  
E TRA CLIENTE E  
TITOLARE EFFETTIVO.**

## **CONTROLLO COSTANTE NEL RAPPORTO**

L'adempimento si soddisfa attraverso:

**La costante verifica e l'aggiornamento periodico delle informazioni collezionate.**  
Vale anche per coloro che presentano criticità legale al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo che devono essere modificate con cautela.

**L'esame dell'operatività completa del cliente.**  
Si stabilisce quanto le operazioni effettuate siano effettuate in linea con il profilo di rischio del cliente.

## CONTROLLO COSTANTE NEL RAPPORTO

### Art.53 del Regolamento Antiriciclaggio distingue tra:

**controllo del soggetto giuridico:** la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico.

**controllo indiretto del soggetto giuridico:** il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura.

**controllo indiretto del soggetto giuridico:** il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura.

## CONTROLLO COSTANTE NEL RAPPORTO

La **partecipazione attraverso il controllo** si realizza con **qualsivoglia modalità** idonea a consentire al soggetto controllante di influire in maniera significativa sulle decisioni della società. La modalità principale resta il **possesso di partecipazione di controllo**.

### CONTROLLO CON ALTRI MEZZI:

Nel caso di una **società**, la maggioranza dei diritti di voto nella società, sia essa condivisa o meno da persone che agiscono di concerto.

Il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del **comitato o dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, o di funzionari** analoghi del soggetto giuridico.

## CONTROLLO COSTANTE NEL RAPPORTO

### CONTROLLO CON ALTRI MEZZI:

Le decisioni riguardanti la **distribuzione degli utili** del soggetto giuridico o che comportano una movimentazione patrimoniale nel soggetto giuridico.

**Accordi formali o informali** con i proprietari, i soci o i soggetti giuridici, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti o accordi equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto

**Rapporti tra familiari.**

**Il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.**

## CONTROLLO COSTANTE NEL RAPPORTO

Bisogna effettuare un **riesame periodico** delle **informazioni ottenute** compatibilmente con l'evoluzione delle circostanze che caratterizzano la clientela e le attività connesse al rapporto d'affari, per avere una visione/comprendimento globale del “rischio cliente”.

Il soggetto obbligato dovrà **valutare la necessità di riesaminare il fascicolo clienti per reagire a cambiamenti sostanziali** quali modifica della giurisdizione con cui sono state effettuate le operazioni, del valore e del volume delle operazioni, all'atto della richiesta di nuovi prodotti o servizi che presentino un rischio diverso o a seguito di cambiamenti nella titolarità effettiva.

Bisogna **verificare periodicamente** se il cliente e i titolari effettivi sono **oggetto di sanzioni** finanziarie mirate.

## CONTROLLO COSTANTE NEL RAPPORTO

### ART. 26 CO. 2 DEL REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO:

Il **periodo di tempo** tra aggiornamenti delle informazioni del cliente per il controllo dipende dal rischio rappresentato dal rapporto d'affari e **non è superiore a:**

**1 ANNO** per i **clienti ad alto rischio** ai quali si applicano le misure di cui alla sezione 4.

**5 ANNI** per tutti gli altri clienti.

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PEP**

**Art. 25 co. 4 Dlgs. n. 231/2007 ss. mm.**

Si verificano esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato

**Chi sono? :**

Una **persona fisica** che attualmente occupa o ha occupato, da non oltre un termine temporale stabilito (da definire nello specifico nel diritto nazionale), una funzione pubblica di rilievo

I suoi **familiari stretti**

Le persone che intrattengono con lei “**stretti legami**” notoriamente riconosciuti

Dove per “**funzione pubblica di rilievo**” si intendono cariche con responsabilità sostanziali, in particolare (a titolo esemplificativo, su base della legislazione italiana preesistente, da verificare nella versione finale recepita)

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PEP**

**Art. 25 co. 4 Dlgs. n. 231/2007 ss. mm.**

**Chi sono? :**

Capo dello Stato, Presidente del Consiglio, Ministri, Vice-Ministri,  
Sottosegretari

Presidenti e Assessori regionali; Sindaci di capoluoghi di provincia o città  
metropolitane; Sindaci di comuni con popolazione almeno pari a soglia stabilita  
(se prevista)

Deputati, Senatori, Parlamentari Europei, Consiglieri regionali

Membri di organi direttivi centrali di partiti politici

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PEP**

**Art. 25 co. 4 Dlgs. n. 231/2007 ss. mm.**

**Chi sono? :**

Giudici di Corti costituzionali, magistrati di Corti supreme, organi analoghi; membri delle Corti dei Conti; membri dei consigli di Stato o altri organi equivalenti

Membri degli organi di direzione, amministrazione o controllo delle banche centrali e delle autorità indipendenti

Ambasciatori, inviati diplomatici, alti ufficiali delle Forze Armate

Direttori generali di enti pubblici, enti sanitari di rilievo; (altre cariche analoghe in Stati esteri)

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PEP**

**Art. 25 co. 4 Dlgs. n. 231/2007 ss. mm.**

### **FAMILIARI STRETTI:**

**Coniuge** (o persona legata da unione civile o convivenza di fatto, se riconosciuta legalmente)

**Figli e loro coniugi/unioni assimilate**

**Genitori**

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PEP**

**Art. 25 co. 4 Dlgs. n. 231/2007 ss. mm.**

### **PERSONE CON “STRETTI LEGAMI”:**

**Chi detiene effettivamente, congiuntamente o individualmente, il controllo formale o sostanziale su entità giuridiche nell’interesse o a beneficio della PEP**

**Soggetti che svolgono un rapporto di affari o altri rapporti stretti e duraturi con la PEP, tali da potenzialmente facilitare il trasferimento o l’occultamento di proventi illeciti**

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE - PEP**

### **MISURE RAFFORZATE:**

I soggetti obbligati devono applicare **misure rafforzate di adeguata verifica della clientela** nei casi in cui il cliente, il titolare effettivo, o chi agisce per conto/profitto del cliente sia PEP, o sia legato a PEP, quali:

**Valutazione accurata dell'origine dei fondi e dei patrimoni**

**Monitoraggio continuo e rafforzato delle transazioni e dei rapporti d'affari**

**Approvazione interna da parte di livelli elevati di gestione** (titolari di poteri decisionali) prima di instaurare o mantenere il rapporto con una PEP

**Maggiore frequenza e rigore nei controlli di conformità**, soprattutto per operazioni complesse, transazioni transfrontaliere, o con paesi terzi ad alto rischio

## OBBLIGO DI ASTENSIONE

### **ART. 42 CO. 2 DLGS. N. 232/2007 :**

Tale facoltà può essere attivata solo nel caso in cui non sia possibile:

individuare e verificare il cliente

individuare e verificare il titolare effettivo

acquisire informazioni su scopa e natura del rapporto

Riguarda tutte le casistiche in cui si declina l'adeguata verifica e non è più contemplata la casistica dei Paesi terzi ad alto rischio.

**N.B. Art.39 Regolamento AML: divieto di rapporti di concorrenza con enti di comodo.**

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

### Art.31 Dlgs. n. 231/2007:

Vi è un **obbligo di conservazione** da parte dei soggetti obbligati tra cui i professionisti dei **documenti, informazioni e dati** utili a:

prevenire

individuare

accertare

eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed a **consentire lo svolgimento delle analisi effettuate da parte dell'autorità competente (UIF).**

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

### Art.31 Dlgs. n. 231/2007:

La documentazione conservata deve consentire, almeno, di ricostruire univocamente:

la **data** d'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico

i **dati identificativi** del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le **informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione**

la **data**, l'**importo** e la **causale dell'operazione**

**mezzi di pagamento**

## **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE**

Il sistema di conservazione dei documenti e di accesso ai dati e informazioni deve assicurare:

**l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità** di cui all'art. 21, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 231/2007 e ss. mm

**la tempestiva acquisizione (30 giorni), da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni.** A questo fine, i documenti inseriti nel fascicolo dovranno portare l'indicazione della data di acquisizione

**l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità** dei medesimi in seguito alla loro acquisizione

**la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi** (nel tempo, nessun documento potrà essere eliminato dal fascicolo)

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

### MODALITÀ:

I professionisti hanno la facoltà di scegliere tra:

**conservazione cartacea** che si identifica nel fascicolo del cliente

**conservazione informativa** che può avvenire o internamente rispetto allo studio professionale e, quindi avvalendosi di un sistema all'interno della struttura organizzativa, oppure esternamente e quindi - di fatto - esternalizzando l'obbligo, affidando a soggetti terzi pubblici e/o privati la conservazione della documentazione.

## **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE**

### **CONTENUTO**

Copia documento di riconoscimento in corso di validità del cliente e del titolare effettivo (e, a parere di chi scrive, anche dell'esecutore)

Fotocopia tesserino codice fiscale

Fotocopia della certificazione di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale e della partita IVA, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

Visura camerale periodicamente aggiornata con indicazione di quote sociali, poteri di rappresentanza e sue limitazioni, oggetto sociale, ecc.

Verbali di nomina del CdA

## **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE**

### **CONTENUTO**

Ulteriore documentazione per l'individuazione del titolare effettivo

Copia dell'incarico professionale

Dichiarazioni del cliente sullo scopo e natura della prestazione richiesta e sui mezzi economici e finanziari per attuarla

Scheda per l'adeguata verifica della clientela

Scheda valutazione del rischio

## **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE**

### **CONTENUTO**

Scheda per il controllo sul rispetto delle limitazioni dell'utilizzo del contante

Documentazione relativa alla cessazione dell'incarico

Eventuale documentazione possibilmente firmata dal cliente comprovante l'attività di consulenza sul precontenzioso

Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga di conservare

## OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

### DURATA:

Le prescrizioni del CNO indicano **in dieci anni** il periodo in cui dovranno continuare ad essere conservati documenti, dati e informazioni, dopo che è cessato il rapporto col cliente.

Nei casi di **studi associati o società tra professionisti**, l'obbligo di conservazione dei documenti **farà capo al professionista** che riceverà l'incarico oppure al responsabile della funzione antiriciclaggio (figura prevista nel caso di studi strutturati con un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 30 unità, ovvero con più di 5 sedi operative), che lo eseguirà sulla base di idonee procedure interne.

## **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

**Art. 35 del Dlgs. n. 231/2007**

prevede che i soggetti obbligati, prima di compiere un'operazione, devono inviare senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando:

**sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli di sospettare**

Che siano:

**in corso, state compiute, state tentate**

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che comunque i fondi- indipendentemente dalla loro attività- provengano da attività criminosa.

## **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

### **Art. 69 del Regolamento AML**

prevede che i soggetti obbligati segnalano quando:

**sanno, sospettano, hanno motivi ragionevoli di sospettare**

che i fondi o le attività:

**provengano da attività criminali, sono collegati al finanziamento del terrorismo o sono collegati ad attività criminali.**

N.B. rientrano tra le operazioni sospette anche le tentate.

Sembrerebbe che i comportamenti anomali passano in secondo piano in favore della rilevanza della provenienza delittuosa dei fondi ovvero il loro collegamento con attività criminali.

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

### ULTERIORE NOVITÀ NELLE OGGETTIVE EX. ART. 74:

Chi commercia beni di elevato valore comunica alla UIF tutte le operazioni che comportano la vendita di beni acquisiti a fini non commerciali:

**veicoli a motore a un prezzo pari almeno a 250 000 EUR**

**natante a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale**

**aeromobile a un prezzo pari almeno a 7 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale**

Lo **scambio di informazioni tra partner** nel nuovo Regolamento AML: una novità dirompente nel panorama della collaborazione AML rispetto al divieto ex art. 39 D.Lgs. n. 231/2007

## **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**

### **NOVITÀ ART. 39 DLGS N. 231/2007 CON L'ART. 75 DEL REGOLAMENTO AML:**

è stata introdotta la possibilità di scambiare informazioni anche nell'ambito di accordi di partenariato, superando il rigido limite imposto dalla normativa italiana vigente, in particolare dall'art. 39 del D.Lgs. n. 231/2007, che oggi consente esclusivamente la comunicazione infragruppo.

Attualmente l'art. 39 del Dlgs 231/2007 vieta la comunicazione di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e di qualsiasi informazione attinente alle stesse al di fuori di uno schema infragruppo.

Anche all'interno del gruppo, tale scambio è consentito solo a precise condizioni e nei limiti imposti dal principio di necessità e proporzionalità. È quindi espressamente vietata la condivisione tra soggetti obbligati che non appartengano allo stesso gruppo, anche se in rapporti di collaborazione continuativa o commerciale.

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

### ART. 76 DEL REGOLAMENTO: I PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA

Gli scambi devono avvenire nel rispetto del **principio di privacy by design e by default**, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).



Ciò significa che **fin dalla progettazione dell'accordo di partenariato** e delle **modalità di interscambio**, devono essere previsti strumenti di **minimizzazione, cifratura, tracciabilità e controllo dell'accesso**.



La **privacy by design** è una condizione essenziale per **legittimare la condivisione di dati tra soggetti terzi**: ogni flusso informativo deve essere pensato con misure integrate nella struttura stessa del sistema AML, che rendono il dato accessibile solo nei limiti del necessario e per le sole finalità antiriciclaggio.

## OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

### ART. 76 DEL REGOLAMENTO: I PRESIDI MINIMI DI SICUREZZA

È quindi necessario che gli **accordi di partenariato** siano **formalizzati per iscritto**, descrivano le finalità specifiche dello scambio, le misure di sicurezza, le modalità di conservazione, nonché i meccanismi di audit e revisione dei trattamenti.



Solo in questo modo si garantisce un **equilibrio** tra l'esigenza di **cooperazione efficace** e il **diritto fondamentale alla protezione dei dati personali**.



Le **istituzioni finanziarie e non finanziarie**, quindi, dovranno **rivedere policy, procedure e modelli organizzativi**, per **adeguarli** a questo nuovo scenario normativo, che esige la creazione di ecosistemi collaborativi AML, basata su fiducia reciproca, standard condivisi e solide basi contrattuali.

## LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

### ART. 80 REGOLAMENTO AML:

1. Le **persone che commerciano beni o forniscono servizi** possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a **un importo di 10.000 euro** o un importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.

2. Gli **Stati Membri** possono adottare **limiti inferiori** previa consultazione dalla Banca Centrale Europea conformante all'art. 2 par. 2 della decisione 98/415/CE del Consiglio. Tali limiti inferiori sono **notificati alla Commissione entro 3 mesi** dall'introduzione della misura a livello nazionale.

## LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

### ART. 80 REGOLAMENTO AML:

3. I **limiti inferiori al limite** di cui al par. 1 già esistenti a livello nazionale **continuano ad applicarsi**. Gli Stati Membri hanno notificato tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.

**N.B.** Il limite alle operazioni in contante è fissato sui 5.000 euro.

4. **il limite all'uso del contante di 10.000 euro non si applica:**

- a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
- b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'art. 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'art. 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366.

## LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

### ART. 80 REGOLAMENTO AML:

5. gli Stati Membri provvedono affinché siano adottate **misure appropriate** nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio delle loro professioni e sono **sospettati di una violazione del limite di 10.000 euro o di un limite inferiore** adottato dagli Stati Membri.

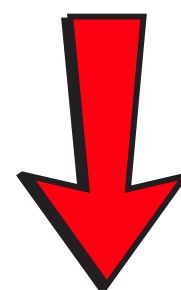
6. il **livello complessivo delle sanzioni** è **calcolato**, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre **risultati proporzionati alla gravità** della violazione.

7. **Se per causa di forza maggiore**, diventano indispensabili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite moneta scritturale o moneta elettronica, gli **Stati Membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del limite all'uso del contante** previsto e ne **informino senza indugio la Commissione**. Se, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato Membro, ritiene che la sospensione dell'applicazione del limite al contante **non sia giustificata** da un caso di forza maggiore, la Commissione adotta una decisione, di cui è destinatario tale Stato Membro, con la quale chiede la **revoca immediata di tale sospensione**.

## **REATO DI RICICLAGGIO**

**ART. 648-BIS C.P.**

**RECLUSIONE DA 4 A 12 ANNI E LA MULTA DA € 5.000 A € 25.000**

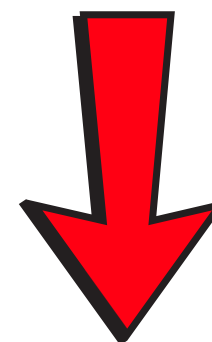


**È punito con la suddetta pena chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**

**REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**

**ART. 648-TER C.P.**

**RECLUSIONE DA 4 A 12 ANNI E LA MULTA DA € 5.000 A € 25.000**

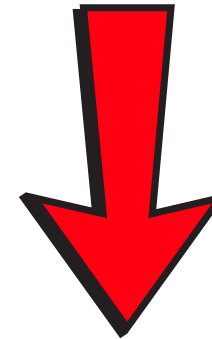


**È punito con la suddetta pena chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.**

## **REATO DI AUTORICICLAGGIO**

**ART. 648-TER 1 C.P.**

**RECLUSIONE DA 2 A 8 ANNI E LA MULTA DA € 5.000 A € 25.000**



**Si applica la suddetta pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.**

## SANZIONI PENALI

**ART. 55 DLGS. N. 90/2017**

**RECLUSIONE DA 6 MESI A 3 ANNI E LA MULTA DA 10.000 A 30.000 EURO:**

**Soggetto tenuto agli obblighi di adeguata verifica che falsifica dati e informazioni** ovvero **utilizza dati e informazioni falsi** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

**Soggetto tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni.

## **SANZIONI PENALI**

**ART. 55 DLGS. N. 90/2017**

**RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI E CON LA MULTA DA 310,00 A 1.5000,00 EURO:**

**Per indebito utilizzo carte di credito o di pagamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri.**

**In caso di falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o altro documento analogo.**

**In caso di possesso, cessione o acquisto di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**ART. 56 DLGS. N. 90/2017**

**SANZIONI PECUNIARIE DI 2.000 EURO**

**PER VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE, SISTEMATICHE OVVERO  
PLURIME LA SANZIONE VA DA 2.500 A 50.000 EURO:**



**In caso di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo  
di astensione.**

## **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**ART. 57 DLGS. N. 90/2017**

**SANZIONI PECUNIARIE DI 2.000 EURO**

**PER VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE, SISTEMATICHE OVVERO  
PLURIME LA SANZIONE VA DA 2.500 A 50.000 EURO:**



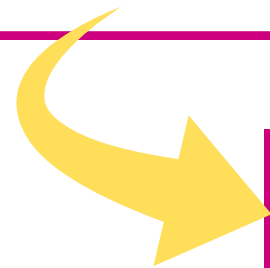
**In caso di inosservanza degli obblighi di conservazione.**

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

**ART. 58 DLGS. N. 90/2017**

**SANZIONI PECUNIARIE DI 3.000 EURO**

**PER VIOLAZIONI GRAVI, RIPETUTE, SISTEMATICHE OVVERO PLURIME LA SANZIONE VA DA 30.000 A 300.000 EURO.**



**In caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione.**

**CRITERI DI  
AGGRAVAMENTO  
DELLE SANZIONI:**

**Gravita**

**Dimensione**

**Recidiva**

**Vantaggio economico**